

TERZA COMMISSIONE

ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO

INDICE

VARIE	1
1. - Fasc. n. 20/VA/2021 - Delibera sui criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la designazione dei procuratori europei delegati dello Stato Italiano (art. 5, comma 2 D.Lvo 2 febbraio 2021, n. 9) – (Relatore Consigliere ZACCARO).....	1

TERZA COMMISSIONE

Ordine del Giorno

VARIE

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

1. - Fasc. n. 20/VA/2021 - Delibera sui criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la designazione dei procuratori europei delegati dello Stato Italiano (art. 5, comma 2 D.Lvo 2 febbraio 2021, n. 9) - Relatore **Consigliere ZACCARO**

Il Consiglio,

- letto il Regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017 (di seguito: Regolamento) relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») e, in particolare, l'art. 17 in materia di “Nomina e rimozione dei procuratori europei delegati”¹;

¹ L'art. 17 del Regolamento (“Nomina e rimozione dei procuratori europei delegati”) stabilisce:

“1. Su proposta del procuratore capo europeo, il collegio nomina i procuratori europei delegati designati dagli Stati membri. Il collegio può rigettare la designazione qualora la persona designata non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2. I procuratori europei delegati sono nominati per un periodo rinnovabile di cinque anni.

2. Dal momento della nomina a procuratore europeo delegato e fino alla rimozione dall'incarico, i procuratori europei delegati sono membri attivi delle procure o della magistratura dei rispettivi Stati membri che li hanno designati.

3. Il collegio rimuove dall'incarico un procuratore europeo delegato se riscontra che non risponde più alle condizioni di cui al paragrafo 2, non è in grado di esercitare le sue funzioni o ha commesso una colpa grave.

4. Se uno Stato membro decide la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento, esso informa il procuratore capo europeo prima di attivarsi in tal senso. Uno Stato membro non può rimuovere dall'incarico un procuratore europeo delegato o adottare provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento senza il consenso del procuratore capo europeo. Se il procuratore capo europeo non dà il suo consenso, lo Stato membro interessato può chiedere al collegio di esaminare la questione.

5. Se un procuratore europeo delegato si dimette, se il suo intervento non è più necessario per assolvere le funzioni dell'EPPO, oppure se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi altro motivo, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente il procuratore capo europeo e, se del caso, designa un altro procuratore affinché sia nominato come nuovo procuratore europeo delegato in conformità del paragrafo 1”.

- vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117 di “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”, che, in particolare, all’art. 4 ha delegato il Governo all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento EPPO;
- letto il D.Lvo 2 febbraio 2021, n. 9 recante “*disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura Europea «EPPO»*”;
- considerata la decisione del Collegio EPPO del 30 settembre 2020 relativa all’uso dell’inglese come lingua di lavoro per le attività di EPPO;
- rilevato, in particolare, che:
 - i procuratori europei delegati, ai sensi del Regolamento, “*agiscono per conto dell’EPPO nei rispettivi Stati membri e dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio*”, potendo “*espletare anche le funzioni di pubblici ministeri nazionali*” (art. 13, paragrafi 1 e 3); essi “*sono membri attivi delle procure o della magistratura dei rispettivi Stati membri che li hanno designati. Essi offrono tutte le garanzie di indipendenza, possiedono le qualifiche necessarie e vantano una rilevante esperienza pratica relativa al loro sistema giuridico nazionale*” (art. 17, paragrafo 2);
 - i procuratori europei delegati sono nominati, ai sensi dell’art. 17, paragrafo 1 del Regolamento, su proposta del procuratore capo europeo, dal Collegio della Procura Europea, tra i magistrati designati dagli Stati membri;
 - il Consiglio Superiore della Magistratura, secondo l’art. 5 del predetto D.Lvo 2 febbraio 2021, n. 9, è l’autorità competente a designare i procuratori europei delegati ai fini della loro nomina da parte del collegio della Procura Europea ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (comma 1); entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo determina, con propria delibera, i criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la designazione dei candidati, nel rispetto delle qualifiche e dei requisiti previsti dall’art. 17 del regolamento UE e del decreto legislativo n. 9/2021 (comma 2); valuta, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell’articolo 10 del decreto legislativo, le dichiarazioni di disponibilità pervenute nel rispetto delle disposizioni cui all’articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto

legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e dei criteri di cui alla delibera prevista dal comma, non applicandosi il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (comma 5);

- considerata la necessità di dare attuazione all'art. 5, comma 2 del D.Lvo n. 9/2021;

Tanto premesso,

delibera

di approvare i criteri e la procedura che seguono per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la designazione dei procuratori europei delegati.

Articolo 1

Legittimazione e mutamento di funzioni

1. In relazione alla presente procedura non si applica il termine di legittimazione previsto dall'art. 194 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Articolo 2

Requisiti

1. Possono presentare dichiarazione di disponibilità per il conferimento delle funzioni di procuratore europeo delegato i magistrati, con funzioni giudicanti o requirenti, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, che al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità alla designazione non abbiano compiuto il cinquantanovesimo anni di età, che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità, che abbiano una conoscenza adeguata della lingua inglese e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2017/1939.
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura verifica la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 17 citato sulla base degli atti contenuti nel fascicolo personale del magistrato, nonché degli ulteriori atti nella propria disponibilità; si riserva altresì di procedere alle opportune verifiche in ordine al possesso della conoscenza della lingua inglese.

Art. 3

Domanda e documentazione

1. Il magistrato che presenta dichiarazione di disponibilità in relazione a più sedi tra quelle di cui all'articolo 10 del D.Lvo n. 9/2021 deve indicarne l'ordine di preferenza.
2. Alla dichiarazione di disponibilità devono essere allegati: 1) un *curriculum* scritto in lingua italiana e in lingua inglese; 2) una lettera scritta in lingua inglese, che illustri la motivazione professionale dell'aspirante a ricoprire le funzioni di PED e le ragioni per cui la sua specifica esperienza può contribuire positivamente all'azione di EPPO; 3) la dichiarazione di adeguata conoscenza della lingua inglese, sia nella forma scritta che in quella orale, con allegazione di ogni elemento utile a dimostrarla; 4) la documentazione utile a comprovare il possesso delle attitudini di cui all'art. 5; 5) la richiesta di parere in ordine al mutamento di funzioni ex art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 al Consiglio giudiziario o agli altri organi competenti, ove il magistrato che presenti la disponibilità svolga funzioni giudicanti; 6) la dichiarazione di potenziali incompatibilità ai sensi degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
3. I magistrati collocati fuori ruolo possono, altresì, produrre gli atti a loro firma, ovvero alla cui redazione hanno contribuito, specificando, in tal caso, la valenza dell'apporto fornito, quando le modalità organizzative e operative dell'ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell'elaborato impersonalmente allo stesso ufficio. Gli eventuali atti diversi dai provvedimenti giudiziari, prodotti dai magistrati fuori ruolo, saranno valutati se attinenti alle attività proprie di EPPO.

Articolo 4

Proposta di designazione e termini per la revoca

1. La Commissione competente provvede, con sette giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso.
2. La revoca della domanda per il conferimento dei posti di procuratore europeo delegato deve essere effettuata al più tardi tre giorni prima della seduta di commissione fissata per la formulazione delle proposte.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la revoca può essere accolta fino alla delibera plenaria di designazione solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.
4. All'esito della valutazione delle dichiarazioni di disponibilità il Consiglio forma, con riferimento a ciascuna sede, separate graduatorie, designando, per ciascuna di esse, un numero di magistrati corrispondente ai posti pubblicati tra quelli della relativa pianta organica adottata con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lvo n. 9/2021.
5. Nel caso in cui il magistrato abbia espresso preferenze per più sedi e risulti inserito, in posizione utile, in più graduatorie il Consiglio lo designa per la sede che risulti prioritaria nell'ordine di preferenza espresso.
6. All'esito della nomina del magistrato da parte del Collegio di EPPO il Consiglio dispone il suo trasferimento, previo cambio di funzioni ove necessario.

Articolo 5

Attitudini

1. Ai fini delle attitudini assumono rilievo l'esperienza maturata dal magistrato nella conduzione di indagini relative a reati contro la pubblica amministrazione e in materia di criminalità economica e finanziaria, in particolare se commessi in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea, nonché le sue competenze nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale con particolare riguardo alla materia penale.
2. Nella valutazione degli elementi attitudinali di cui al comma precedente si tiene conto della natura e della qualità del lavoro giudiziario, quali desunte dagli elementi risultanti dalle valutazioni di professionalità, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo n. 160/2006, e dagli altri atti inseriti nel fascicolo personale, nonché dall'ulteriore documentazione prodotta dall'interessato.
3. Le attività esercitate fuori dal ruolo organico della magistratura sono valutate ai fini delle attitudini nei limiti in cui l'incarico, per il suo oggetto, sia assimilabile alle funzioni giudiziarie (giudicanti o requirenti) o sia pertinente, per le sue caratteristiche, alle materie di competenza dei PED e per l'utile esercizio delle relative funzioni giudiziarie.
4. Per le attitudini possono essere attribuiti fino a punti 6.

Articolo 6

Anzianità

1. A parità di attitudini prevale il magistrato più anziano in ruolo.
2. Per anzianità di ruolo s'intende quella determinata dal decreto ministeriale di nomina e, all'interno del medesimo decreto ministeriale di nomina, dalla collocazione nella relativa graduatoria di concorso. In caso di valutazione di professionalità negativa o non positiva, in caso di mancato conseguimento della valutazione di professionalità astrattamente dovuta in base al decreto di nomina, o a causa di qualunque perdita di anzianità, anche per ragioni disciplinari, il magistrato retrocede nell'anzianità di ruolo nei termini indicati dal ruolo di anzianità nella magistratura, elaborato dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 55 del d.p.r. n. 3/1957 e pubblicato sul sito *intranet* del Consiglio Superiore della Magistratura. La collocazione nel ruolo di anzianità nella magistratura si presume valida ad ogni effetto, salvo che il ritardato conseguimento della valutazione di professionalità dipenda dalla dilazione dei termini del relativo procedimento; se tale dilazione derivi però dalla ritardata presentazione, da parte del magistrato interessato, dell'autorelazione che dà avvio al procedimento, rimane valida la collocazione stabilita nel ruolo di anzianità nella magistratura.

Art. 7

Durata delle funzioni

1. Le funzioni di Procuratore europeo delegato possono essere esercitate per un periodo massimo di dieci anni.